

Registro dei codici creditori

Scheda informativa per l'assegnazione del numero di codice creditore (numero RCC)

Organizzazioni delle levatrici

I numeri RCC semplificano la fatturazione delle prestazioni con tutti gli assicuratori malattia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una volta ottenuto il numero RCC si è dispensati dal dover dimostrare a ogni singolo assicuratore di possedere la necessaria autorizzazione e qualificazione. Il numero RCC deve figurare sulla fattura per il paziente o l'assicuratore.

I numeri RCC sono attribuiti al Cantone nel quale vengono dispensate le prestazioni. Se le prestazioni vengono dispensate in più Cantoni occorre richiedere un numero RCC separato per ciascun Cantone. Le organizzazioni delle levatrici sono autorizzate in qualità di fornitori di prestazioni a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) se soddisfanno le condizioni secondo l'art. 45a OAMal (ordinanza sull'assicurazione malattie).

Per poterle assegnare il numero RCC la preghiamo di caricare i seguenti documenti:

In riferimento all'istituto

- Identificazione di una persona iscritta con procura nel registro di commercio per l'azienda. Si accettano documenti di identificazione ufficiali (carta d'identità, passaporto o documento di legittimazione (DE/AT))
- Autorizzazione cantonale all'esercizio in qualità di organizzazione delle levatrici (se è richiesta l'autorizzazione secondo il diritto cantonale) oppure conferma del Cantone che, in base alla legge cantonale, non si rilascia autorizzazione all'esercizio per le organizzazioni delle levatrici
- Autorizzazione cantonale ad esercitare come organizzazione delle levatrici a carico dell'AOMS secondo l'art. 45a OAMal **oppure** conferma cantonale concernente i «diritti acquisiti secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal»

Se le prestazioni a carico dell'AOMS sono dispensate in una o più sedi, è necessario possedere un GLN (Global Location Number) per ciascuna sede. Il GLN può essere richiesto presso la Fondazione Refdata: www.refdata.ch

Registro dei codici creditori

In riferimento ai levatrici dipendenti

Registrati i levatrici dipendenti che esercitano la professione sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge sulle professioni sanitarie (LPSan) e soddisfano perciò i criteri secondo l'art. 45 lett. a/b OAMal. Al momento della richiesta del numero RCC le verrà chiesto di registrare le seguenti informazioni relative ai suoi dipendenti:

- Numero AVS
- GLN personale
- Indirizzo e-mail personale (al quale si può accedere anche dopo un cambio di impiego)

I suoi dipendenti riceveranno quindi un'e-mail con la richiesta di registrare rispettivamente confermare il loro rapporto di lavoro. A tale scopo servono i seguenti documenti:

- Autorizzazione cantonale a esercitare la professione di levatrice secondo l'art. 11 LPSan oppure un'autorizzazione riconosciuta ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LPSan
- Conferma cantonale che sono soddisfatti i criteri ai sensi dell'art. 45 lett. a/b OAMal **oppure** conferma cantonale concernente i «diritti acquisiti secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal»

Il numero RCC o C viene assegnato in base alle seguenti disposizioni:

Condizioni Generali di Contratto Registro dei codici creditori (CGC)

Tariffa

I documenti sono disponibili sul sito di santéservices sa alla pagina www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/basi-giuridiche-rcc.

Nota:

occorre necessariamente aderire a una convenzione tariffale per poter beneficiare delle prestazioni della convenzione. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi ai partner della convenzione tariffale.